

FAQ "Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma Centro Italia - Avvio, crescita e rientro di microimprese B1.3a"

Soggetti Beneficiari

1. Chi può accedere alle agevolazioni?

Liberi professionisti, ditte individuali, società -includendo quelle cooperative- aventi le seguenti caratteristiche:

- costituite alla data di presentazione della domanda da non oltre 12 mesi per la linea "Avvio", ovvero da oltre 12 mesi per la linea "Sviluppo";
- micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;
- sede legale ed operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016. Nel caso di progetti imprenditoriali presentati da attività già operative al di fuori delle aree dei crateri 2009 e 2016, il requisito di localizzazione è riferito esclusivamente alla sede operativa interessata dal programma di investimento che, al momento della presentazione della domanda, deve comunque risultare dal Registro delle Imprese, ovvero essere oggetto di un titolo di disponibilità, anche preliminare, da allegare alla domanda presentata.
- possedere i requisiti previsti all'art. 4, comma 2 del "Bando".

2. Quali sono i requisiti previsti all'art. 4, comma 2 del "Bando"?

- essere regolarmente costituiti e, con la sola esclusione delle libere professioni, essere iscritti nel Registro delle imprese;
- non essere in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER, art. 2, punto 18, delle definizioni;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse;
- non essere incorsi nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o

concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

3. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni è necessario che l'impresa sia già stata costituita?

Limitatamente alla linea Avvio, possono accedere alle agevolazioni persone fisiche o gruppi di persone fisiche che intendono costituire un'impresa, purché essi, nella medesima configurazione approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda di agevolazione. Nel caso in cui non sia dimostrata l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, nonché l'eventuale successiva acquisizione dei requisiti di accesso, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

4. In quale momento devono sussistere i requisiti per accedere alle agevolazioni?

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda di agevolazione.

5. Può una società costituita da sole persone giuridiche partecipare al Bando?

Sì, solo se presenta la domanda di agevolazione come impresa costituita.

6. Se l'immobile da destinare a sede operativa dell'iniziativa non esiste al momento della presentazione della domanda, è possibile partecipare al "Bando"?

Sì, indicando localizzazione (all'interno dei territori agevolati) e titolo di disponibilità del terreno sul quale l'immobile verrà realizzato. Non risulta, tuttavia, agevolabile né la spesa relativa al terreno né quella inerente alla costruzione ex-novo della sede.

7. Se l'impresa alla data di presentazione della domanda non si trova in stato di difficoltà può presentare domanda? *NEW*

Sì, può presentare domanda.

8. Se l'impresa alla data di presentazione della domanda si trovasse in stato di difficoltà può presentare domanda? *NEW*

Sì, a condizione che non lo fosse al 31.12.2019 (ai sensi della modifica al GBER introdotta dal Regolamento 2021/1237 del 23 luglio 2021 e della previsione del punto 92 del TF Covid).

Progetti agevolabili

9. Quali attività sono agevolabili?

Sono agevolabili i programmi di investimento aventi per oggetto attività imprenditoriali o libero professionali nei seguenti settori:

- a) produzione manifatturiera,
- b) trasformazione dei prodotti agricoli,
- c) fornitura di servizi,
- d) attività turistiche e sportive,
- e) commercio, limitatamente all'e-commerce in tutti i territori di intervento della misura, nonché agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq localizzati nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).

10. Quali sono i settori esclusi?

Sono esclusi i seguenti Settori:

- a) produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE
- b) carboniero
- c) attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri

11. Quali attività sono escluse per il rispetto del principio DNSH?

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) stabilisce che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente. In applicazione di questo principio non sono finanziabili le spese riferite ad attività escluse dalla normativa europea, in particolare le attività richiamate all'Allegato V sezione B del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.

12. È agevolabile un progetto di sviluppo riguardante un'attività di e-commerce da implementare da parte di un'impresa che già esercita il commercio "tradizionale"?

Le limitazioni previste all'art. 5, comma 1, lettera e) dell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 sono riferite ai programmi di investimento e non alle imprese proponenti. Conseguentemente, un'impresa già esercente il commercio "tradizionale" può presentare domanda di agevolazione per l'ampliamento dell'attività al commercio elettronico. Non risultano in questo caso agevolabili le spese relative a beni e/o servizi ad uso promiscuo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il banco vendita, gli spazi espositivi, il registratore di cassa, ecc.).

13. Un'impresa che esercita un'attività di commercio può presentare domanda di agevolazione per un progetto di sviluppo che prevede anche la fabbricazione dei prodotti venduti, attivando rispetto a questa ulteriore attività un codice Ateco secondario?

Si, limitatamente agli investimenti strettamente riconducibili all'attività di produzione.

14. Come è possibile dimostrare che, nell'ambito del settore commercio, l'esercizio di vicinato oggetto della richiesta di agevolazione presenti le caratteristiche previste per l'ammissibilità? *NEW*

Mediante autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), in merito alle dimensioni e alla localizzazione della sede dell'attività.

15. Le attività di ristorazione possono essere agevolabili? *NEW*

Le attività ristorative e quelle ricettive, in forma congiunta o disgiunta, rientrano tra le attività agevolabili.

16. È finanziabile un progetto di impresa riconducibile al settore edile?

Tra le attività escluse in applicazione del principio DNSH (Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017) sono comprese quelle aventi come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; sono, tuttavia, ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare.

17. Quali sono i programmi di investimento agevolabili?

Sono agevolabili programmi di spesa il cui importo è compreso:

- per la linea **Avvio** tra 40.000 euro e 250.000 euro, al netto di IVA;
- per la linea **Sviluppo** tra 40.000 euro e 400.000 euro, al netto di IVA;

e che risultano avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione, nel caso in cui la domanda sia presentata da imprese da costituire. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.

18. È possibile per uno stesso soggetto proponente (inteso come impresa potenzialmente beneficiaria degli incentivi) presentare più domande di agevolazioni?

- Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda, pena la decadenza delle diverse istanze.
- Una stessa persona fisica può far parte di più soggetti proponenti, ognuno dei quali titolare di una diversa domanda di agevolazione, a condizione che le stesse non riguardino il medesimo progetto di investimento. *NEW* Ciascuna persona fisica non può, tuttavia, risultare referente di più di una domanda di agevolazione.

- Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
- Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.

Gli Incentivi

19. Quali sono le agevolazioni previste?

Le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo a fondo perduto**, per un importo massimo fino a:

- l'80 (ottanta) per cento del programma di investimento agevolabile per le domande afferenti alla linea Avvio;
- il 50 (cinquanta) per cento del programma di investimento agevolabile per le domande afferenti alla linea Sviluppo.

É concesso un contributo aggiuntivo a fondo perduto, nella misura massima del 10% della spesa ammissibile, nelle seguenti fattispecie:

- per **la linea Avvio**, a favore di iniziative composte, per almeno il 50% del numero complessivo dei soci, da appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) disoccupati di lunga durata;
- 2) donne inattive;
- 3) soggetti residenti in territori diversi da quelli rientranti nei crateri sismici 2009 e 2016.

- per **la linea Sviluppo**, a favore di iniziative in possesso di entrambi i seguenti due requisiti:

- 1) essere già operanti nei territori dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 alla data del 18 gennaio 2017;
- 2) avere conseguito un fatturato, nell'annualità precedente alla presentazione della domanda, almeno pari al 50% di quello relativo all'annualità 2019 (da dimostrare mediante apposita DSAN rilasciata dal tenentario delle scritture contabili- All. P3)

20. Quali sono i termini per il trasferimento di residenza nell'ambito dei Comuni rientranti nei crateri sismici 2009 e 2016, utile al fine di beneficiare del contributo aggiuntivo a fondo perduto previsto per la linea Avvio (art. 7, comma 3, lettera a), punto 3)? *NEW*

Il trasferimento di residenza può avvenire a far data dal giorno successivo all'emanazione dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 ed entro il termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione controfirmato (art. 10, comma 3). L'avvenuto trasferimento costituisce oggetto di apposita autocertificazione, corredata dalle relative evidenze documentali, pena la revoca del maggior contributo concesso.

21. I due requisiti previsti per l'ottenimento del contributo aggiuntivo a fondo perduto previsto per la linea Sviluppo (art. 7, comma 3, lettera b), punti 1 e 2) risultano essere alternativi? *NEW*

No, l'impresa proponente deve dimostrare il possesso di entrambi i due requisiti al fine di beneficiare del contributo aggiuntivo sopra richiamato.

22.I contributi previsti dal “bando” sono cumulabili con altre agevolazioni? **NEW**

Le spese componenti il programma di investimenti ammesso alle agevolazioni possono essere oggetto di ulteriori aiuti nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

E', pertanto, prevista la possibilità, per costi diversi all'interno di un programma o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie.

A titolo esemplificativo, se una misura finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

23. Quali sono i regimi di aiuto previsti?

Le agevolazioni sono concesse:

ai sensi del Regolamento **de minimis**, ovvero

ai sensi **dell'art. 22 del GBER**, per le imprese con plafond de minimis incapiante, sempreché le imprese stesse soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo, ovvero

con applicazione del **Quadro temporaneo di crisi**, per le imprese della linea sviluppo che ne fanno richiesta, qualora ne ricorrano le condizioni (aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite).

Spese ammissibili

24. Quali spese sono ammissibili al finanziamento?

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) opere murarie e assimilate (nel limite del 50% dell'investimento ammissibile). Rientrano in questa categoria di spesa le opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, inclusi gli impianti generali di servizio all'immobile;

b) macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica, incluse strutture mobili prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente necessari al ciclo di produzione/erogazione;

c) programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie. Rientrano, a titolo di esempio, l'acquisto licenze d'uso SW, la progettazione e/o lo sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali, di App, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta;

d) brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali (nel limite del 40% dell'investimento ammissibile). Rientrano in questa categoria di spesa quelle relative a: - progettazione e/o sviluppo

di soluzioni innovative per i prodotti/servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione/erogazione; - sviluppo e testing prototipi, know-how, portali web promozionali, ideazione e realizzazione marchi, visual-digital branding);

e) consulenze specialistiche e spese di costituzione (nel limite del 20% dell'investimento ammissibile);

f) altre spese immateriali (nel limite del 5% dell'investimento ammissibile).

Non sono agevolabili le spese:

- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;
- relative a imposte e tasse (inclusi IVA ed oneri previdenziali e assistenziali);
- di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano".

25. La spesa per l'acquisto ovvero la costruzione della sede è ammissibile?

No, con riferimento alla voce "opere murarie e assimilate" sono ammissibili le sole spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, inclusi gli impianti generali di servizio all'immobile da adibire a sede aziendale.

Non sono agevolabili le spese per l'acquisto, ovvero per la costruzione della sede necessaria allo svolgimento dell'attività.

26. L'acquisizione di pannelli solari rientra tra le spese ammissibili?

Sì, in generale sono agevolabili, nell'ambito della categoria di spesa di cui alla lettera b) dell'art. 6, comma 1, dell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, i macchinari annessi agli impianti fissi (caldaie per la produzione di acqua calda/fredda; motori condizionamento e macchine scambiatrici; *pannelli fotovoltaici* e simili per la produzione di energia per uso proprio, generatori aria calda e simili; impianti idraulici rimovibili, ecc.).

27. Le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura rientrano tra le spese ammissibili al finanziamento?

Sì, nell'ambito delle spese relative alla categoria: "**macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica**" rientrano anche le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa da agevolare. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi.

28. Le spese ammissibili includono l'IVA?

No, l'IVA non è ammissibile alle agevolazioni

29. Cosa deve comprendere il programma di spesa?

Relativamente alla linea “**Avvio**” il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve comprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start up dell’iniziativa.

La completezza del programma richiesto alle agevolazioni è verificata con esclusivo riferimento agli investimenti direttamente produttivi, ossia alle spese riconducibili alle lettere b), c) e d) dell’art. 6, comma 1, dell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022.

Limitatamente alle attività già costituite, concorrono alla completezza del programma di investimenti anche le spese, afferenti alle categorie sopra indicate, sostenute nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni (non finanziabili), da dettagliare all’interno della “sezione B.3.2 - Descrizione del progetto Imprenditoriale” dell’Allegato Abis alla domanda di agevolazione.

Relativamente alla linea “**Sviluppo**” il programma di spesa può consistere in singole immobilizzazioni, purché in grado di implementare un progetto di ampliamento della capacità produttiva, diversificazione aziendale, efficientamento, integrazione a monte e/o a valle.

Come Presentare la domanda

30. Come si presenta la domanda?

Le domande devono essere presentate online attraverso l’Area Riservata del sito <https://nextappennino.gov.it>.

Le domande di agevolazioni devono essere corredate degli allegati pubblicati sulla pagina <https://nextappennino.gov.it/incentivi/avvio-crescita-e-rientro-di-microimprese/normativa-e-modulistica>

31. Chi deve compilare la domanda di agevolazione?

L’accesso alla procedura è riservato:

- al rappresentante legale, come risultante dal certificato camerale
- al libero professionista
- al titolare dell’impresa individuale
- alla persona fisica proponente per conto dell’impresa costituenda. La stessa persona fisica dovrà comparire all’interno della compagine della futura società.

32. Quali sono le tempistiche previste per la presentazione della domanda?

La domanda di agevolazione deve essere presentata nelle finestre temporali di seguito indicate:

	Procedura a sportello	Procedura a graduatoria
Apertura termini per la presentazione delle domande	15 settembre 2022, ore 10.00	15 settembre 2022, ore 10.00
Chiusura termini per la presentazione delle domande	14 ottobre 2022, ore 23.59	31 ottobre 2022, ore 23.59

Per presentare la domanda è necessaria l'identificazione digitale con SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

33. Come firmare digitalmente la domanda?

Per firmare digitalmente la domanda è necessario dotarsi preventivamente della firma digitale di formato p7m. Il documento su cui è stata apposta la Firma Digitale è riconoscibile dall'estensione .p7m che si somma all'estensione del file originario. Ad esempio, l'estensione .doc.p7m indica un file.doc firmato digitalmente.

34. Come redigere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in fase di presentazione della domanda e nelle successive fasi del procedimento?

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni. È sufficiente utilizzare gli schemi che saranno disponibili nell'area riservata del sito web di Invitalia o sul sito nextappennino.gov.it e seguire le istruzioni in essi contenute.

35. Per presentare la domanda è necessario un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?

Sì, nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC, a cui Invitalia invia tutte le comunicazioni inerenti all'iter agevolativo. In caso di impresa già costituita al momento della presentazione della domanda, la PEC deve essere attivata in capo all'impresa stessa, viceversa la PEC deve essere attivata in capo alla persona fisica in qualità di soggetto referente del team.

36. La PEC indicata nella domanda deve rispettare particolari requisiti?

La PEC deve consentire di comunicare anche con soggetti privati. Non sono pertanto adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it), in quanto consentono la comunicazione solo tra

cittadino e Pubblica Amministrazione.

37. Quali sono le cause di invalidità delle domande di agevolazione? *NEW*

Le domanda di agevolazione risulta “invalida” – e come tale non esaminabile - quando presentata secondo modalità difformi da quelle indicate nell’apposita procedura informatica

In particolare, sono da intendersi non esaminabili le domande

- prive del piano di impresa, e/o
- non firmate digitalmente, ovvero con firma digitale non valida, ovvero con firma digitale di soggetto diverso da quello autorizzato a presentare la domanda di agevolazione (cfr. **FAQ n. 31**), e/o
- presentate mediante procedura a sportello da imprese non aventi i requisiti di “imprese danneggiate dal sisma”, e/o
- presentate sulla base di una modulistica non conforme a quella prevista per la procedura utilizzata (sportello/graduatoria).

Nelle fattispecie indicate, è disposto il rigetto automatico delle domande di agevolazione.

38. I preventivi sono necessari ai fini della presentazione della domanda? *NEW*

No, la procedura a sportello e la procedura a graduatoria non prevedono la presentazione dei preventivi relativi al programma d’investimento.

Tuttavia, per la solo procedura a graduatoria, gli stessi concorrono all’attribuzione del punteggio che sarà massimizzato solo nel caso in cui ogni voce di spesa (comprese le “Opere murarie e assimilate”) sia corredata da due preventivi redatti su carta intestata dei fornitori (o imprese esecutrice dei lavori), ovvero recanti i dati identificativi (denominazione e P.IVA) degli stessi, con l’indicazione analitica dei singoli beni/servizi oggetto di fornitura.

Valutazione delle domande

39. Come viene valutata la domanda?

Le domande presentate dalle *imprese danneggiate dal sisma* nell’arco temporale di apertura della procedura a sportello (15 settembre 2022 – 14 ottobre 2022) sono valutate:

- secondo l'ordine cronologico di presentazione
- sulla base dei criteri di valutazione di cui all’*allegato 2* al “Bando”

Le domande presentate dalle *Altre imprese*, sono valutate sulla base di una procedura a graduatoria mediante una valutazione comparata sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato 3 al “Bando”.

La procedura a graduatoria si applica anche alle domande presentate in data successiva al 14 ottobre 2022 dalle *imprese danneggiate dal sisma*. In questo caso, anche le *imprese danneggiate dal sisma* devono utilizzare la modulistica pubblicata con riferimento alle *Altre imprese*.

40.Cosa accade in caso di domanda di agevolazione non completa? *NEW*

Se la domanda di agevolazione presentata risulta priva di uno o più degli allegati previsti dalla procedura di accesso, con la sola esclusione del piano di impresa (cfr. **FAQ n. 37**), si procede con la richiesta di integrazione documentale alla quale il proponente potrà dare risposta nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine la domanda viene automaticamente respinta.

41.Come si applica il criterio c.1) “Grado di dettaglio delle spese richieste a finanziamento” previsto per la procedura a graduatoria (allegato 3)?

Per massimizzare il punteggio ogni voce di spesa (comprese le “Opere murarie e assimilate”) deve essere corredata da due preventivi redatti su carta intestata dei fornitori (o imprese esecutrice dei lavori), ovvero recanti i dati identificativi (denominazione e P.IVA) degli stessi, con l’indicazione analitica dei singoli beni/servizi oggetto di fornitura.

Non sono assimilabili a preventivi i computi metrici redatti con riferimento alla voce “Opere murarie e assimilate”.

42.Come si applica il criterio “Ammissibilità della spesa” (criterio c.2) dell’allegato 2 e criterio c.4) dell’allegato 3)?

L’ammissibilità delle singole voci di spesa viene valutata in sede di attribuzione dei punteggi, cioè nel corso della valutazione delle domande di cui alla procedura a sportello e preliminarmente alla formazione della graduatoria.

Per massimizzare il punteggio del criterio di valutazione l’intero programma di investimento deve risultare ammissibile, tenuto conto di quanto previsto all’art. 6 del Bando, con particolare riferimento alla funzionalità delle spese rispetto all’attività da realizzare, nonché ai massimali indicati al comma 2 del suddetto articolo.

43.Come si applica il criterio “Cofinanziamento al progetto” (criterio e) dell’allegato 2 e criterio d) dell’allegato 3)?

La valorizzazione del punteggio presuppone che l’impresa richiedente, ai fini della realizzazione del progetto, sostenga ulteriori spese di investimento e/o di gestione (“*Altre spese di progetto*”) a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Per massimizzare il punteggio previsto dal criterio in esame, le *Altre spese di progetto* devono avere un importo pari a quello del programma di investimento richiesto alle agevolazioni.

Per la linea “Avvio”, le spese di investimento ulteriori rispetto a quelle progettuali non devono riferirsi alle categorie di spesa b), c) e d), con la sola eccezione di quelle eccedenti i massimali previsti per le categorie medesime.

44. Per la valorizzazione del criterio “Cofinanziamento al progetto (criterio e) dell’allegato 2 e criterio d) dell’allegato 3) è possibile utilizzare le riserve già presenti in bilancio?

No, il criterio si riferisce al sostenimento, a partire dalla data di presentazione della domanda, di *Altre spese di progetto*, come specificate nelle definizioni del “Bando”.

45. L’attestazione sul trend di fatturato deve essere prodotta solo dalle imprese danneggiate dal sisma o anche dalle altre imprese?

L’attestazione di cui all’Allegato L deve essere presentata dalle sole *Imprese danneggiate dal sisma* che presentano la domanda di agevolazione nell’ambito della procedura a sportello.

46. In relazione al criterio di valutazione a.1 bis) solidità patrimoniale (Allegato 2 _Procedura a sportello) e criterio b.1 bis) solidità patrimoniale (Allegato 3 _Procedura a graduatoria), qualora i dati di bilancio evidenzino un Patrimonio Netto pari a 50, Totale debiti m/I termine pari a 150 ed Immobilizzazioni pari a 100, il punteggio conseguibile risulta pari a 12? **NEW**

No, il punteggio massimo conseguibile sul criterio di valutazione in esame è pari a 6. Nella fattispecie sopra indicata, il risultato della formula CFI risulta pari al 200%, quindi rientrante nella casistica **CFI≥100%**, a cui è associato il punteggio pari a 6, e non nella casistica **0%<CFI<100%**, che prevede che il risultato ottenuto debba essere moltiplicato per 6.

47. Per quanto riguarda il criterio di valutazione c.1) grado di dettaglio delle spese richieste a finanziamento di cui all’Allegato 3 _Procedura a graduatoria) il totale del programma di investimento oggetto di richiesta di contributo, da inserire al denominatore della formula PPI, comprende anche le "Altre spese di progetto"? **NEW**

No, il denominatore della formula PPI comprende le sole spese oggetto di richiesta di contributo. Come specificato, nelle definizioni del “Bando B.1.3.a” le “Altre spese di progetto” sono “spese di investimento e/o di gestione ... ulteriori rispetto a quelle del programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazioni...”.

48. Nell’attribuzione dei punteggi previsti agli allegati 2 e 3 del “Bando”, quale numero viene preso in considerazione se dovesse risultare non intero (vedi criteri Solidità patrimoniale, Grado di dettaglio delle spese richieste a finanziamento; incidenza investimenti produttivi)? **NEW**

Qualora il risultato complessivo della formula dovesse risultare un numero non intero, il punteggio da attribuire sarà corrispondente a detto numero arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola (se la prima cifra da eliminare è minore di 5 il numero viene approssimato per difetto; se è maggiore o uguale a 5 il numero viene approssimato per eccesso: 4,413= 4,41; 4,685=4,69).

49. Come dimostrare il possesso dei requisiti di cui al criterio di Territorialità (Allegato 2 _Procedura a sportello)/Localizzazione iniziativa (Allegato 3 _Procedura a graduatoria), al fine dell'ottenimento del relativo punteggio?

NEW

Mediante autocertificazione che attesti che la sede operativa ricade nei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e/o nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG).

L'erogazione delle agevolazioni

50. Quando è possibile richiedere l'erogazione? E dopo quanto tempo vengono erogati i contributi?

L'impresa può fare richiesta di erogazione dopo la firma del provvedimento di concessione.

Riguardo alla richiesta di primo SAL, Invitalia eroga il contributo a fondo perduto, in misura proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o dalla data delle eventuali integrazioni necessarie;

Riguardo, invece, alla richiesta di saldo, Invitalia - successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione presentata e del sopralluogo di monitoraggio (da effettuarsi anche sulla base di un campione appositamente selezionato, degli investimenti realizzati) - eroga il contributo a fondo perduto in misura proporzionale al valore della spesa presentata risultata ammissibile alle agevolazioni entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione.

51. In cosa consiste il sopralluogo di monitoraggio?

È finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono, altresì, verificati: a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti la misura agevolativa; b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali; d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti; e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata; f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

52. Come si richiede l'erogazione delle agevolazioni?

Le agevolazioni sono erogate su richiesta del soggetto beneficiario, firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due o in un'unica soluzione.

Il **primo SAL** può essere presentato per un valore compreso tra il 50% e l'80% del programma di spesa ammesso alle agevolazioni, presentando documenti di spesa di pari valore, anche non quietanzati, relativi a forniture già effettuate; non sono, pertanto, erogabili agevolazioni a fronte di fatture relativi ad acconti finanziari.

La richiesta in esame deve essere accompagnata da evidenze utili a dimostrare l'avvenuta quietanza di eventuali Altre spese di progetto di importo almeno pari allo stato di avanzamento del progetto espresso in termini percentuali rispetto agli importi complessivamente ammessi. Si intendono sospesi, in attesa delle verifiche da effettuarsi a conclusione del programma di spesa ammesso, gli importi rendicontati eccedenti la quota parte di altre spese di progetto quietanzata;

La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto a **saldo o in unica soluzione** deve essere presentata entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa; nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. Il mancato rispetto del dianzi citato termine comporta la revoca dell'agevolazione.

53.Che cosa occorre allegare alle richieste di erogazione?

Bisogna allegare alla richiesta dell'erogazione la seguente documentazione:

- la disponibilità dei locali idonei all'esercizio dell'attività oggetto dell'iniziativa finanziata. Tale disponibilità dovrà essere garantita per un periodo pari almeno a 5 anni;
- l'avanzamento contabile del programma d'investimento;
- l'evidenza dell'eventuale sostenimento delle Altre spese di progetto corrispondenti alla percentuale del SAL presentato.

Inoltre, per la richiesta erogazione del SAL a saldo o in unica soluzione, oltre alla documentazione sopra richiamata, bisogna allegare l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonché l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.

54.Cosa succede in caso di parziale realizzazione del programma di spesa ammesso alle agevolazioni?

In tal caso, la quota di agevolazioni è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte di Invitalia dell'organicità e della funzionalità dell'intervento realizzato. Eventuali riduzioni del programma di spesa, aventi un'incidenza superiore al 40% del totale ammesso alle agevolazioni, comportano in ogni caso la revoca delle agevolazioni concesse.